


**COMUNE DI
PORTOGRUARO**




**DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE
2016-2018**





INDICE

| | |
|--|----|
| Presentazione | 1 |
| Introduzione al d.u.p. e logica espositiva | 4 |
| Programmazione e gestione | 7 |
| Programmazione e gestione | 8 |
| Gli obiettivi strategici dell'ente | 9 |
| Sezione strategica | |
| SeS - Condizioni esterne | |
| Analisi strategica delle condizioni esterne | 14 |
| Obiettivi generali individuati dal governo | 15 |
| Patto di stabilita' e vincoli di finanza pubblica | 17 |
| Popolazione e situazione demografica | 19 |
| Territorio e pianificazione territoriale | 22 |
| Strutture ed erogazione dei servizi | 23 |
| Economia e sviluppo economico locale | 24 |
| Sinergie e forme di programmazione negoziata | 27 |
| Parametri interni e monitoraggio dei flussi | 30 |
| SeS - Condizioni interne | |
| Analisi strategica delle condizioni interne | 31 |
| Organismi gestionali ed erogazione dei servizi | 32 |
| Tributi e politica tributaria | 37 |
| Tariffe e politica tariffaria | 41 |
| Spesa corrente per missione | 44 |
| Necessità finanziarie per missioni e programmi | 45 |
| Patrimonio e gestione dei beni patrimoniali | 46 |
| Disponibilità di risorse straordinarie | 47 |
| Sostenibilità dell'indebitamento nel tempo | 48 |
| Equilibri di competenza e cassa nel triennio | 50 |
| Programmazione ed equilibri finanziari | 51 |
| Finanziamento del bilancio corrente | 52 |
| Finanziamento del bilancio investimenti | 53 |
| Disponibilità e gestione delle risorse umane | 54 |
| Sezione operativa | |
| SeO - Valutazione generale dei mezzi finanziari | |
| Valutazione generale dei mezzi finanziari | 57 |
| Entrate tributarie (valutazione e andamento) | 58 |
| Trasferimenti correnti (valutazione e andamento) | 60 |
| Entrate extratributarie (valutazione e andamento) | 61 |
| Entrate in conto capitale (valutazione e andamento) | 62 |
| Riduzione di attività finanziarie (valutazione) | 63 |
| Accensione di prestiti (valutazione e andamento) | 64 |



SeO - Definizione degli obiettivi operativi

| | |
|---|-----|
| Definizione degli obiettivi operativi | 65 |
| Fabbisogno dei programmi per singola missione | 66 |
| Servizi generali e istituzionali | 67 |
| Giustizia | 73 |
| Ordine pubblico e sicurezza | 75 |
| Istruzione e diritto allo studio | 78 |
| Valorizzazione beni e attiv. culturali | 81 |
| Politica giovanile, sport e tempo libero | 83 |
| Assetto territorio, edilizia abitativa | 85 |
| Sviluppo sostenibile e tutela ambiente | 88 |
| Trasporti e diritto alla mobilità | 91 |
| Soccorso civile | 93 |
| Politica sociale e famiglia | 95 |
| Tutela della salute | 102 |
| Sviluppo economico e competitività | 104 |
| Fondi e accantonamenti | 106 |
| Debito pubblico | 108 |
| Anticipazioni finanziarie | 109 |

SeO - Programmazione del personale, OO.PP. e patrimonio

| | |
|---|-----|
| Programmazione personale, oo.pp. e patrimonio | 110 |
| Programmazione e fabbisogno di personale | 111 |
| Opere pubbliche e investimenti programmati | 112 |
| Permessi di costruire (oneri urbanizzazione) | 113 |
| Alienazione e valorizzazione del patrimonio | 114 |

PRESENTAZIONE



L'armonizzazione contabile, prevista dal d.lgs 118/2011, modificato con il d.lgs 126/2014 ha introdotto sostanziali cambiamenti nella contabilità degli EE.LL.

Dal 1 gennaio 2015 sono inoltre entrate in vigore le modifiche apportate dal d.lgs 126 sopra richiamato al Testo Unico degli EE.LL., al fine di rendere omogenee le norme relative all'ordinamento finanziario e contabile dei Comuni.

Vi è stato un lungo periodo di sperimentazione, della durata di tre anni, con lo scopo di testare le modifiche e di procedere in corso d'opera ai necessari aggiustamenti e dal 2015 il nuovo sistema è entrato a regime seppure in modo graduale.

La gradualità riguarda la maggioranza dei Comuni italiani, dal momento che gli enti che hanno aderito al periodo di sperimentazione non sono molto numerosi. Tra questi, a partire dal 2014, vi è il Comune di Portogruaro che, con delibera di G.C. n. 146 del 26 settembre 2013, ha espresso la propria manifestazione di interesse a partecipare al terzo anno di sperimentazione, sulla scorta di quanto previsto dal d.lgs 118/2011, dal DPCM 28 novembre 2011, dall'art.9 del dl 102/2013.

Con D.M. Economia e Finanze del 15 novembre 2013 il Comune di Portogruaro è stato ammesso alla sperimentazione dei sistemi contabili, unitamente a circa 300 altri comuni in tutta Italia e oltre 60 nella Regione Veneto.

A partire dal 2015 l'applicazione dei principi contabili allegati al d.lgs 118/2011 e gli obblighi ivi previsti vanno applicati in toto da parte degli enti sperimentatori.

Si ritiene utile riportare ancora una volta le principali novità introdotte dalla nuova contabilità e le motivazioni di tali cambiamenti, anche al fine di rendere edotto il Consiglio Comunale sulla portata della riforma.

La riforma della contabilità dei comuni costituisce uno dei tasselli fondamentali dell'operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo e nasce dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti di finanza pubblica e di consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo.

L'uniformità dei sistemi contabili di tutti i livelli istituzionali dovrebbe consentire il reale governo ed il controllo dei conti pubblici e favorire una ripartizione degli oneri finanziari più equa ed equilibrata tra i diversi soggetti istituzionali.

Una delle difficoltà che oggi incontra la finanza pubblica deriva infatti dalla enorme complessità nel rendere effettivamente disponibili i dati di bilancio delle amministrazioni locali e regionali e la loro correlazione con le risultanze del bilancio dello Stato.

L'art.3 del D.lgs 118/2011 prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche territoriali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali ed applicati.

I principi contabili applicati sono norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti.

La riforma viene considerata di portata storica e dovrebbe permettere, tra l'altro:

- di conoscere i debiti effettivi degli enti territoriali;
- di fare pulizia nei bilanci degli enti riducendo in maniera consistente la mole dei residui;
- di introdurre il bilancio consolidato, comprendente il bilancio del comune e dei propri organismi partecipati;
- di adottare, a fianco della contabilità finanziaria, modificata dal D.lgs 118/2011, la contabilità economico-patrimoniale.

I cambiamenti che comporta la nuova contabilità per i comuni sono davvero importanti:

- cambiano gli schemi di bilancio; sulla scorta della vecchia struttura le entrate venivano suddivise in titoli, categorie, risorse, capitoli;

ora vengono suddivise in titoli, tipologie, categorie, capitoli. Le spese venivano a loro volta suddivise in titoli, funzioni, servizi, interventi, capitoli; ora vengono suddivise in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli. Volendo semplificare potremmo sostenere che vi è una certa corrispondenza tra vecchia classificazione di bilancio e l'attuale, tuttavia vanno evidenziate le differenze; la spesa si suddivide, prima che in titoli (ad esempio spese correnti e in conto capitale), in missioni (es. istruzione pubblica), in programmi (es. scuola materna) e, all'interno dei programmi, in titoli, in modo tale che, per ciascun programma, vengano evidenziate sia le spese correnti che quelle in conto capitale.

- Cambiano i concetti di impegno ed accertamento.
- Viene introdotto, a fianco del bilancio di competenza, il bilancio di cassa.
- Il bilancio non è più composto da due documenti distinti, ovvero bilancio annuale e triennale, ma da un unico documento triennale, autorizzatorio, con le previsioni di cassa per il solo primo anno.
- Viene introdotto il fondo pluriennale vincolato, sia per la parte corrente che in conto capitale; tale fondo è una posta di natura contabile, inserita in capitoli ove non è possibile assumere impegni di spesa, che serve a dare conto della distanza temporale tra il momento in cui sono disponibili le risorse per far fronte ad una determinata spesa ed il momento effettivo nel quale la spesa viene sostenuta. Si adotta in particolare, ma non solo, per le spese di investimento, che normalmente non si esauriscono in un arco temporale annuale, allo scopo di dare conto dello stato dei lavori. In altri termini, mentre con la vecchia contabilità un'opera pubblica veniva impegnata totalmente nell'anno in cui veniva finanziata, e in seguito le liquidazioni venivano effettuate a residui, con il nuovo sistema, fermo restando l'obbligo di finanziare totalmente l'opera sin dall'inizio, ogni anno si stanziavano le risorse che vengono materialmente utilizzate attraverso la liquidazione degli stati d'avanzamento, mentre il "vecchio residuo viene parcheggiato" nel fondo pluriennale vincolato per essere riportato nell'anno successivo e così via fino alla conclusione dell'opera.
- È obbligatorio iscrivere in spesa il fondo crediti di dubbia esigibilità, costruito con criteri rigorosi che si basano su una percentuale derivante dalla media del rapporto tra riscossioni ed accertamenti dei cinque anni precedenti, riferito alle tipologie di entrate per le quali vi è sempre un certo margine di non riscosso.
- Va calcolato il fondo rischi, riferito a possibili esborsi legati a contenziosi in essere.

Quelle elencate sono in estrema sintesi le principali novità dei nuovi sistemi contabili.

I lati positivi del nuovo sistema di contabilità sono senza dubbio numerosi, tuttavia vi sono, a parere di chi scrive, molteplici aspetti che risultano inutilmente complessi ovvero che richiedono una serie eccessiva di passaggi amministrativi che appesantiscono i procedimenti.

Uno dei principi che con la riforma viene notevolmente rafforzato è quello della programmazione; il principio contabile della programmazione allegato 4/1 al d.lgs 118/2011 è uno dei cardini della nuova contabilità.

"La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli art.117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità."

Il principio contabile della programmazione definisce il ciclo della programmazione degli enti locali e ne individua gli strumenti; il primo

strumento della programmazione è il DUP – documento unico di programmazione.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA

L'art.170, 1° comma, del TUEL, così recita: "Il documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica dell'ente."

Il DUP non è più un allegato al bilancio di previsione, ma precede il documento contabile; infatti è previsto che, entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio Comunale il documento di programmazione per il triennio successivo; entro il 15 novembre la giunta presenta al Consiglio l'aggiornamento al DUP, a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento, unitamente al bilancio di previsione per il triennio successivo.

Per l'anno in corso, il termine del 31 luglio per presentare al Consiglio il DUP, considerato che i comuni potevano deliberare il bilancio di previsione entro fine luglio, è slittato in un primo momento al 31 ottobre.



La Conferenza Stato-Città, nella riunione del 21 ottobre 2015, ha espresso parere favorevole ad un'ulteriore proroga del DUP al 31 dicembre 2015.

La proroga al 31 dicembre da un lato ha dato un po' di respiro agli enti locali in termini di tempistica, dall'altro ha risolto la sovrapposizione del DUP con il piano triennale dei lavori pubblici come previsto dall'art.128 del d.lgs 163/2006 che, tra l'altro, è compreso nella Sezione Operativa del DUP come indicato nell'allegato 4/1 al d.lgs 118/2011.

Tale proroga è stata recepita con D.M.Interno del 28 ottobre 2015; con il medesimo decreto è stato stabilito che la nota di aggiornamento al DUP va presentata al Consiglio Comunale entro il 28 febbraio 2016 e che il termine per deliberare il bilancio di previsione 2016-2018 è prorogato al 31 marzo 2016.

Il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO); la sezione strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo. La sezione operativa ha un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione.

In particolare la sezione strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali.

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

- gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS; i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
- l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
- la gestione del patrimonio;
- il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
- gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.

- Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;

- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;
- i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
- j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
- k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE

Le attuali problematiche

La programmazione è fondamentale per ogni organizzazione, quindi anche per un ente locale e, nei limiti del possibile, deve prescindere da situazioni di instabilità esterne. Tuttavia, se il quadro generale che condiziona l'organizzazione è in continuo mutamento, risulta alquanto difficile fare una programmazione di medio periodo.

La situazione della finanza locale negli ultimi anni è stata oggetto di costanti mutamenti legislativi che condizionano fortemente la programmazione delle Amministrazioni locali; i vincoli di finanza pubblica sono sempre più stringenti e impediscono di portare a termine i programmi, in particolare nel settore degli investimenti; le risorse diminuiscono, spesso in corso d'anno, a programmi già avviati.




A regime, il termine per la presentazione al Consiglio del DUP per il triennio successivo deve avvenire entro il 31 luglio; a quella data non si conoscono ancora le manovre di finanza pubblica per l'esercizio successivo, pertanto i dati contabili proposti nel documento di programmazione sono approssimativi.

La proroga ad ottobre stabilita quest'anno per il triennio 2016-2018, oltre a non risolvere il problema dei dati contabili, dal momento che la legge di stabilità non è ancora stata approvata, comportava una sovrapposizione di date. Basti pensare al programma delle OO.PP. che, sulla scorta dell'art.128 del d.lgs 163/2006, va approvato dalla G.C. entro il 15 ottobre per essere poi pubblicato per 60 gg. e che costituisce parte integrante del DUP.



Questo è uno dei motivi per i quali la Conferenza Stato-Città si è espressa per una ulteriore proroga del DUP al 31 dicembre, proroga recepita con Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre, unitamente alla proroga dell'aggiornamento del DUP al 28 febbraio 2016 e dell'approvazione del bilancio 2016-2018 al 31 marzo 2016.

Il presente documento risente naturalmente delle difficoltà nelle quali versa la finanza locale, dovute non solo alla costante riduzione di risorse, ma anche ai continui cambiamenti ai quali la stessa soggiace da anni e che hanno ingenerato una totale confusione nei cittadini.



Anche per il prossimo anno si preannunciano novità consistenti; il ddl stabilità prevede infatti l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale e dell'IMU sui terreni agricoli oltre ad altre ipotesi minori di esenzione in fase di discussione; se questo intento si concretizzerà, sicuramente nella prima parte dell'anno vi sarà il solito balletto di cifre per quanto riguarda le compensazioni statali ai comuni.

Sempre nel disegno di legge di stabilità si prevede infatti un rimborso a ciascun ente in base al gettito effettivo 2015, ma si stanziavano già le risorse complessive sulla scorta di stime, stime che, per esperienza, sappiamo essere di solito predisposte per difetto.



Programmazione e gestione

Altra novità contenuta nel ddl stabilità 2016 e che è attesa da tempo dagli enti locali è il superamento del patto di stabilità e la sua sostituzione con l'obbligo di pareggio di bilancio.

Dal prossimo anno entra in vigore la legge 243/2012. La normativa in questione prevede l'obbligo, per i comuni, di rispettare, sia in fase di preventivo che di consuntivo, ben quattro saldi:

- un saldo non negativo, in termini di competenza e cassa, tra entrate finali e spese finali
- un saldo non negativo, in termini di competenza e cassa, tra entrate correnti e spese correnti, incluse le quote capitale dei mutui in ammortamento

Il calcolo di tali saldi è effettuato senza considerare l'apporto in entrata dell'avanzo (nel saldo di competenza) e del fondo di cassa iniziale (nel saldo di cassa).

Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente registri un valore negativo dei saldi di cui sopra, adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo.

L'art. 35 del ddl stabilità stabilisce che, a decorrere dal prossimo anno, cessano di avere applicazione le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali basate sul saldo finanziario di competenza mista e su un obiettivo predeterminato per ciascun ente.

Il Governo prevede, per il 2016, il rispetto di uno solo degli otto saldi previsti nella legge sul pareggio di bilancio, quello finale di competenza: va conseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Le entrate finali che rilevano ai fini del saldo sono quelle relative ai titoli 1, 2, 3, 4, 5, mentre le spese finali sono quelle dei titoli 1,2,3 del bilancio armonizzato. Per il solo anno 2016 nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e spesa, al netto della quota proveniente dall'indebitamento. E' escluso dal saldo il fondo crediti di dubbia esigibilità. Il saldo può essere modificato per effetto di forme di redistribuzione di spazi finanziari su scala regionale.

Appare evidente che l'applicazione di tali regole permetterà ai comuni, dopo anni di quasi totale immobilismo, di poter riavviare gli investimenti, poiché il saldo finale di competenza potenziata sarà comunque superiore a zero, non comprendendo nei conteggi la quota capitale dei mutui in ammortamento ed il fondo crediti di dubbia esigibilità. Inoltre, poiché per il solo 2016 nelle entrate e nelle spese finali viene ricompreso il fondo pluriennale vincolato, è possibile applicare avanzo per investimenti nel bilancio 2015 e bandire le relative gare, sulla scorta del principio della competenza potenziata, in modo tale da effettuare investimenti nel 2016.

Al momento però non è ancora chiaro se e in che termini si applicherà la legge 243/2012. L'art.35 del ddl stabilità introduce dal prossimo anno come unico obiettivo il pareggio tra entrate e spese finali da conseguire in termini di competenza potenziata. Tale disciplina sembra superare quanto previsto dalla legge 243, tuttavia resta il problema di come possa una legge ordinaria come quella di stabilità derogare ad una legge rinforzata come la 243. Sarebbe necessario al più presto un chiarimento ufficiale definitivo.

In sede di aggiornamento al DUP, quando saranno note le novità per i prossimi anni, sarà possibile elaborare un documento preciso che verrà poi ripreso completamente nel documento contabile che verrà successivamente approvato.